

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 476

data 23 OTT, 2012

OGGETTO: **INDIRIZZI QUADRO PER L'APPLICAZIONE GRADUATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME SUI TRIBUTI COMUNALI**

L'anno duemiladodici, il giorno *ventitue* del mese di *ottobre* alle ore *16,30* e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

ALLA Rossano	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO Gianni	PRESENTE	X	ASSENTE	
CORRADINI Gianluca	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE ANGELIS Angelo	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE GREGORIO Mariano Rosario	PRESENTE	X	ASSENTE	
CERILLI Paolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARCUZZI Pierpaolo	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Raponi Marco.

Assume la presidenza il Sindaco Nicola Procaccino, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, *18.10.2012*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(~~Dott.ssa Ada Nasti~~)
D'ORDINE
IL CAPO SETTORE
Istruttore Direttivo Amm.vo
- *Maria Assunta MAIETTI*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(~~Dott.ssa Ada Nasti~~)

L'Assessore al Bilancio propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che i decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, recanti norme relative alla determinazione ed alla irrogazione delle sanzioni tributarie, modificano sia i principi generali che le norme specifiche ad ogni singolo tributo;
- che la sopra richiamata normativa prevede, fra l'altro, che nella determinazione della sanzione si abbia riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta del contribuente, all'opera da lui svolta per l'attenuazione o l'eliminazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali;
- che, al fine di una graduazione delle sanzioni rispondente al nuovo dettato normativo, occorre valutare l'entità delle violazioni, la loro gravità in ordine agli effetti negativi prodotti sulle procedure di verifica e controllo delle posizioni contributive per i singoli tributi comunali e del conseguente danno arrecato all'Amministrazione;
- che la graduazione richiede una specifica determinazione riguardo alle singole fattispecie di violazioni;
- che in conformità al disposto delle leggi n.241/1990 e n.267/2000 è essenziale produrre un'azione trasparente nell'ambito delle procedure di controllo e verifica delle dichiarazioni di parte e dei relativi versamenti, che non crei incertezza ai cittadini nella comprensione della norma e nella sua corretta applicazione;
- che si rende pertanto necessario che l'Amministrazione provveda a fissare gli indirizzi quadro sui criteri per l'applicazione delle sanzioni, di supporto all'operato dei vari Uffici tributari, ferma restando, comunque, l'autonomia di valutazione dei casi concreti in capo ai competenti funzionari responsabili;
- che gli indirizzi quadro mirano, in primo luogo, ad indicare la sanzione massima per le violazioni più gravi, come desunte dalla condotta del trasgressore;
- che una prima condotta oltremodo grave, da ritenere meritevole della massima sanzione, ravvisabile nell'omessa dichiarazione o denuncia, atteso lo scopo del trasgressore di sottrarsi ai doveri di contribuzione;
- che, parimenti, appare giusto indicare la sanzione massima anche per la infedele dichiarazione, da applicare però nel caso in cui da tale comportamento derivi una evasione non inferiore al 25 per cento del debito complessivo;
- che, viceversa, nell'ipotesi di infedeltà minore venga irrogata una sanzione pari all'ottanta per cento sulla parte del tributo non pagata;
- che, con lo stesso procedimento logico, appare opportuno indicare la misura massima delle sanzioni nei confronti del trasgressore recidivo di cui

all'articolo 7, comma 3, del D.L.n.472/1997 e per i casi di concorso delle violazioni e di continuazione dell'illecito, di cui all'articolo 12 del D.L n. 472/1997;

– che, con riguardo alle violazioni formali non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, viene tenuto conto dell'importanza dell'adempimento strumentale, cosicché appare opportuna la sanzione massima per le irregolarità sui dati del soggetto passivo ovvero per le mancate risposte ai questionari ed agli inviti degli Uffici, una sanzione media per le irregolarità sull'oggetto del tributo o sulla causale del versamento ovvero per le risposte inesatte alle richieste degli Uffici, e, infine, la sanzione minima per le violazioni residuali;

- che appare equo indicare una misura sanzionatoria più mite e comunque superiore al minimo, ossia del 120 per cento sulla parte del tributo eventualmente non pagata, per i casi di omessa dichiarazione o denuncia ma di eseguito versamento che, pur non costituendo mere irregolarità formali non possono considerarsi violazioni piuttosto gravi ed in tali casi, essendo il versamento esatto e non risultando commessa alcuna violazione sostanziale, la sanzione viene determinata nella minima cifra fissa prevista per le omesse dichiarazione o denunce;

– che in applicazione dell'articolo 7, comma 4 del D.L.n. 472/1997, la sanzione è ridotta alla metà del minimo se risulta manifesta la sproporzione tra la sanzione e l'entità del tributo effettivamente non pagato;

– che appare altresì opportuno indicare l'indicazione della sanzione minima laddove il trasgressore non può più effettuare il ravvedimento operoso, per mancanza dei presupposti di legge, ma si adopera per l'eliminazione delle conseguenze della violazione prima dell'irrogazione formale delle sanzioni;

– che in relazione alla verifica delle condizioni socio-economiche del contribuente e previa sua richiesta, viene riconosciuta l'applicazione di sanzioni ridotte rapportate all'entità del reddito certificato;

che l'entità della sanzione per omesso versamento, totale o parziale, del tributo è prefissata direttamente dalla legge nella misura del trenta per cento.

Visti:

- i decreti legislativi nn.471-472-473 del 18 dicembre 1997;
- le leggi nn.142/1990, 241/1990, 267/2000;
- l'art.3, comma 133, della legge 29 dicembre 1996, .662; - l'art.23, comma 28, del decreto legge n.98/2011

atteso che il Dirigente Responsabile del Settore Finanze ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto";

LA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione, per cui debbono intendersi riprodotte integralmente nel presente dispositivo.

2.1 criteri per la irrogazione delle sanzioni tributarie previste dal combinato disposto dei decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e dall'articolo 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono i seguenti:

- a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
- b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d) l'attenuazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
- e) l'applicazione dei massimi previsti nelle ipotesi di evasione totale;
- f) l'ulteriore inasprimento nelle ipotesi di recidiva;
- g) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

3. La irrogazione delle sanzioni tributarie ai fini delle violazioni viene stabilita secondo le seguenti percentuali, da calcolarsi sul tributo dovuto, avendo riferimento alle singole fattispecie:

- a) omessa denuncia o dichiarazione: 200 %
- b) omesso versamento: 30%
- c) infedele denuncia o dichiarazione se l'omissione comporta la liquidazione di un'imposta non inferiore al 25 per cento di quella dovuta: 100%
- d) infedele denuncia o dichiarazione se l'omissione comporta la liquidazione di un'imposta inferiore al 25 per cento di quella dovuta: 80%
- e) errata indicazione od omissione nella dichiarazione, denuncia o versamento, degli elementi identificativi del soggetto passivo d'imposta (dati anagrafici completi, luogo di residenza o reperibilità) : euro **250,00;**
- f) errata indicazione od omissione nella dichiarazione, denuncia o versamento, degli elementi identificativi dell'oggetto di imposta o mancata indicazione della causale del versamento: euro **250,00;**
- g) errata indicazione od omissione nella dichiarazione, denuncia o versamento del Codice Fiscale o di altri elementi o dati richiesti nella modulistica, ivi compresa la mancata allegazione di documentazione espressamente prevista: euro **51,00;**
- h) mancata indicazione di dati richiesti con il questionario: euro **250,00;**
- i) errata indicazione dei dati richiesti con il questionario: euro **150,00;**
- l) in tutti i casi in cui si è verificata da parte del medesimo contribuente una reiterazione per almeno tre volte di violazioni indicate nei punti e), f), g), h), i): euro:**500,00**

Le sanzioni di cui ai punti e), f), g) non sono cumulabili e, nel caso di concorrenza di più infrazioni si applica la misura prevista per la più grave.

4. Nei casi di recidiva, quando lo stesso contribuente sia incorso nella medesima violazione nei tre periodi di imposta precedenti e non abbia definito le rispettive sanzioni secondo le previsioni degli articoli 13, 16 comma 3 e 17, comma 2, del D.L. n. 472/1997,

la sanzione è aumentata del cinquanta per cento.

5. La sanzione è ridotta alla metà del minimo qualora risulta manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo effettivamente non pagata e la sanzione medesima.

6. Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro i termini stabiliti dall'articolo 13 del D.L. n. 472/1997 e, comunque, prima che la violazione sia constatata o siano avviate attività di controllo di cui il trasgressore ha avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta alla misura di un decimo o di un ottavo del minimo, secondo le lettere a), b), c) del citato articolo 13, comma 1, mentre non si applica se la regolarizzazione dell'errore o dell'omissione non incide sulla determinazione e sul pagamento del tributo ed avviene entro tre mesi dalla violazione commessa.

7. Se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui all'articolo 13 del D.L. n. 472/1997, ovvero a seguito di controlli di cui il trasgressore ha avuto formale conoscenza, ma comunque prima dell'irrogazione della sanzione o dell'avviso di accertamento, è applicabile la sanzione minima in cifra percentuale, se collegata al tributo, o fissa, se la violazione è formale, in base al criterio dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 472/1997, che attribuisce rilevanza all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del comportamento omissivo o infedele.

8. In caso di definizione agevolata e adesione all'accertamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso, le sanzioni sono ridotte ad un terzo. In ogni caso, la riduzione non si applica alla sanzione per omesso versamento.

9. Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del contribuente e previa sua richiesta, sono altresì applicabili sulla sanzione irrogata o da irrogarsi le seguenti ulteriori riduzioni:

a) quando la sanzione applicabile per ogni anno risulta superiore ad un trentaseiesimo del reddito del contribuente, la medesima sanzione è ridotta a tale importo, con un massimo di riduzione del 50 per cento;

b) nel caso di concomitanza di accertamenti riguardanti più anni di imposta, quando le sanzioni applicabili per tutti gli anni accertati risultano superiori ad un dodicesimo del reddito del contribuente, la medesima sanzione è ridotta della metà;

c) la sanzione è ridotta ad un terzo per i titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 2,5 volte l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte dall'INPS.

La valutazione dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c) avviene con riferimento al reddito annuo imponibile dell'anno per il quale, al momento della irrogazione delle sanzioni, sono scaduti i termini per la produzione della relativa dichiarazione dei redditi. Le riduzioni di cui precedenti punti a), b) e c) non sono cumulabili.

10. Per quanto non previsto dalla presente delibera si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

11. Il Funzionario Responsabile del tributo è incaricato dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste nel presente Regolamento.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Nicola Procaccini


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 3 0 OTT. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, **3 0 OTT. 2012**

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Franco Grossi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

